

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa e assegnazione finanziamento a Ente attuatore Comune di Palmanova per interventi di protezione civile per una prima messa in sicurezza dell'immobile di proprietà comunale denominato Casa presso la Gran Guardia, sito in borgo Aquileia, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità.

- OPI 1102 -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata l.r. n. 64/1986;

Atteso che alle ore 21.30 del 3 ottobre 2016 in Comune di Palmanova si verificava il crollo parziale del tetto dell'immobile di proprietà comunale denominato Casa presso la Gran Guardia sito in borgo Aquileia ai civici 31 e31/A, che ha richiesto un immediato primo intervento di messa in sicurezza da parte di più squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della locale squadra di Protezione civile;

Atteso che, a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato il 4 ottobre 2016 da parte del Sindaco di Palmanova con il Direttore centrale della Protezione civile della Regione ed alcuni funzionari della stessa, sono stati concordati verbalmente gli interventi necessari al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, che di seguito si elencano:

1. rimozione dei corpi sporgenti e pericolosi presenti sul solaio del secondo piano nonché rimozione/demolizione delle parti pericolanti da realizzarsi con l'ausilio di piattaforma aerea e la gru di cantiere;
2. ricerca tramite sondaggi della presenza di tubazioni di canne fumarie in cemento-amianto con l'ausilio di piattaforma mobile; qualora si trovasse traccia di questi materiali si dovrà procedere alla rimozione degli stessi da parte di ditta specializzata interrompendo le normali attività della ditta edile;
3. installazione di puntelli di facciata provvisori per rendere le facciate più stabili;
4. rinforzo strutturale del solaio del primo piano;
5. rinforzo strutturale del solaio del secondo piano;
6. demolizione del manto di copertura (rimozione coppi, orditura secondaria, travi, ecc.) non soggetto a crollo ma che presenta tracce di cedimenti, utilizzando una piattaforma aerea speciale con attacco laterale che consenta l'avvicinamento alla copertura dell'operatore;

7. realizzazione, previo parere della Soprintendenza, del ripristino della breccia sulla facciata di borgo Aquileia e consolidamento del cordolo perimetrale superiore nonché realizzazione di una copertura dell'intero edificio tramite l'utilizzo di lastre ondulate in fibrocemento poste in opera su struttura predisposta;

Atteso, inoltre, che con nota del 13 ottobre 2016, prot. PCR n. 11794/16, il Sindaco di Palmanova richiedeva formalmente un finanziamento per effettuare i sopracitati interventi urgenti, oltre ad evidenziare le deduzioni/ricieste del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché gli esiti del sopralluogo congiunto del 4 ottobre 2016, rimarcando l'importanza di intervenire rapidamente in quanto le possibili/probabili piogge tipiche del periodo autunnale/invernale potrebbero provocare nuovi crolli con ripercussioni sull'edificio adiacente oltre a costituire pericolo per il transito e/o la pubblica incolumità, per un costo di circa Euro 150.000,00.-;

Vista la relazione della Protezione civile della Regione del 9 novembre 2016 dalla quale si evince che si rende necessario intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Palmanova al fine di mitigare il rischio di ulteriori crolli dell'immobile di proprietà comunale denominato Casa presso la Gran Guardia, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità;

Rilevato, inoltre che la stessa relazione tecnica descrive l'intervento urgente da realizzare in Comune di Palmanova sopra specificato, ed indica una spesa complessiva stimata in via presuntiva in Euro 150.000,00.-, da porre a carico del capitolo 281 della uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. n. 64/1986;

Considerato che con la stessa relazione tecnica si propone di individuare il Comune di Palmanova Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, assegnando al Comune medesimo il finanziamento di Euro 150.000,00.-, in considerazione del fatto che l'intervento deve essere attuato con rapidità ed efficacia;

Considerato che il Comune è Ente di base di Protezione civile, come stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 64/1986, con la responsabilità primaria nell'esecuzione di interventi attuati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che con la suddetta relazione si propone che il Comune di Palmanova avvii l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti modalità attuative:

1. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.
2. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da eseguire deve essere adottato dall'Ente attuatore sub regionale; a tal riguardo l'Ente attuatore presenterà, unitamente al progetto definitivo ed esecutivo e agli atti di approvazione, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:
 - a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;
 - b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione.
3. La Protezione civile della Regione verifica l'ammissibilità della spesa del progetto definitivo, trasmesso dall'Ente attuatore in relazione alla finalità delle opere di cui trattasi.
4. E' assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo della spesa assegnata.

- 5.** L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.
- 6.** L'Ente attuatore dovrà redigere, in conformità al D. Lgs n. 118/2011, un cronoprogramma dei pagamenti, legati alle obbligazioni giuridiche assunte, da comunicare alla Protezione civile della Regione all'atto della stipula del contratto d'appalto; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
- 7.** Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
- a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, che comportino pagamenti certificati dall'Ente attuatore;
- b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
- atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
 - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso la Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio, n. 10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del "Fondo regionale per la protezione civile", dell'importo eventualmente non utilizzato, sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del decreto di assegnazione del finanziamento.
- 8.** In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.
- 9.** All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
- 10.** Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.
- 11.** All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini:
- 31 dicembre 2016 per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo, degli atti di approvazione dello stesso e la relazione di cui al punto 2);
 - 31 dicembre 2017 per l'ultimazione dei lavori;
 - 30 giugno 2018 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 7).
- 12.** Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio,

coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

13. È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile” di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751, 22 luglio 2016, n. 1371, 2 settembre 2016, n. 1611 e 28 ottobre 2016, n. 2018 di approvazione e di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del “Fondo regionale per la protezione civile” di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”;

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

- 1.** E' autorizzata, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Palmanova al fine di mitigare il rischio di ulteriori crolli dell'immobile di proprietà comunale denominato Casa presso la Gran Guardia, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità, nell'importo di Euro 150.000,00.-.
- 2.** Il Comune di Palmanova è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le modalità attuative elencate nelle premesse del presente decreto.
- 3.** E' assegnato, per i motivi indicati in premessa, al Comune di Palmanova il finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo di Euro 150.000,00.- per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
- 4.** Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) è impegnata la spesa di Euro 150.000,00.- a carico del capitolo 281 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del “Fondo regionale per la protezione civile” di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64.
- 5.** Di trasmettere il presente decreto all'Ente attuatore Comune di Palmanova.
- 6.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER